

N°36/15 R.G. Trib.

N° 4825/13 R.G.N.R.

N° **1533/16** Reg. Sent.  
del 7/6/16

Data di deposito

- 8 GIU 2016

Estensore

Comunicata al P.G.-PA  
il

(ex artt.548 -585c.p.p.)

Data notifica estratto al  
contumace

Impugnazione

Data irrevocabilità

Data trasmissione  
estratto per  
l'esecuzione

Data redazione scheda  
per il casellario

N° \_\_\_\_\_ Reg. 3/SG

N° \_\_\_\_\_ Mod. 2/A/SG



**TRIBUNALE DI TRAPANI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

**IL TRIBUNALE DI TRAPANI**

**SEZIONE PENALE**

**In composizione monocratica, nella persona del Giudice**

**Dott. GIANLUIGI VISCO**

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Franco Belvisi e con  
l'assistenza del Cancelliere

alla udienza del 7 giugno 2016 pronunciato e pubblicato  
la seguente sentenza con lettura del dispositivo

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

**GIACALONE Gaspare** nato ad Erice il 10/03/1962 ivi  
res.te in Via Manzoni n. 128; **presente**  
assistito e difeso di fiducia dagli avv.ti Carmelo Miceli  
del Foro di Palermo (con studio in Palermo Via Giuseppe  
La Farina n. 11) e Vincenzo Rando; **presenti**

## IMPUTATO

per il reato di cui all' art. 595 1° e 3° co. c.p. per avere, agendo quale autore dell'intervento pubblicato sul blog denominato "Malitalia" dal titolo "Don Mariano Agate è arrivato al capolinea", offeso la reputazione del predetto Mariano Agate definendolo, nel testo di tale intervento, con l'espressione "gran bel pezzo di merda".

Fatto commesso in Erice il 3/4/2013.

### **PARTI CIVILI COSTITUITE:**

**PACE ROSA**, nata a Mazara del Vallo in data 09-11-1947; **AGATE VITA**, nata a Mazara del Vallo il 20-01-1970; **AGATE PIER PAOLO**, nato a Mazara del Vallo in data 06-03-1976; **presenti**

tutti difesi dall'avv. **CELESTINO CARDINALE** del Foro di Marsala, con studio in Castelvetro, Piazza Matteotti n.13 **presente**

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PM:** condanna alla pena di mesi 4 di reclusione e € 400,00 di multa; pena sospesa.

**PARTE CIVILE:** condanna a una congrua pena, nonché al risarcimento del danno morale e materiale in misura non inferiore ad euro 50.000,00, richiedendosi pure pronunzia di condanna, ai sensi degli art. 539 e 540 c.p.p., al pagamento di provvisionale nella misura non inferiore ad Euro 5.000,00 ed altresì pronunzia di condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di p.c. determinate in Euro 2.500,00 come da separata nota spese;

**IMPUTATO:** assoluzione dell'imputato;



## Svolgimento del processo

Con decreto di citazione emesso dal PM-sede in data 3 giugno 2014 Gaspare GIACALONE era tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato riportato in rubrica.

All'udienza del 3 febbraio 2015 il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le richieste istruttorie di parte così come indicato nel verbale di udienza.

All'udienza del 12 maggio 2015 le parti prestavano il consenso ad acquisire le relazioni di servizio redatta dagli agenti di p.g. Giuseppe Culcasi e Cosimo Riggio.

All'udienza del 9 luglio 2015 venivano escussi l'imputato Gaspare Giacalone e il teste Giovanni Leuci.

All'udienza del 17 novembre 2015 veniva escusso il teste Salvatore Vitale.

Alle udienze del 28 gennaio 2015 e 22 marzo 2015 veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e quella indicata ex art. 507 c.p.p. dal Giudice.

All'udienza del 7 giugno 2016 il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria e invitava le parti alla discussione finale. All'esito, infine, pronunciava sentenza con riserva della motivazione entro il termine di giorni sessanta.

## Motivi della decisione

In data 3 aprile 2013 moriva - all'età di 73 anni - Mariano AGATE, persona condannata, tra l'altro, per plurimi reati di omicidio e per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (avendo diretto per lungo tempo il mandamento di Mazara del Vallo).



In data 4 aprile 2013 il giornalista Gaspare GIACALONE scriveva sul blog denominato "Malitalia" un articolo riguardante l'AGATE, sintetizzandone il percorso criminale. Nel concludere l'articolo, in ultimo, il GIACALONE affermava che *«oggi bisogna dire che la sua morte toglie alla Sicilia la presenza di "un gran bel pezzo di merda"»* (frase riportata, nella parte delimitata dalle virgolette, nel capo d'imputazione).

\*\*\*

Si contesta al GIACALONE il reato di diffamazione alla memoria dell'AGATE, commesso a mezzo internet.

\*\*\*

Gli aspetti peculiari – e a tratti paradossali - che caratterizzano il fatto oggetto di contestazione riguardano il riconoscimento, da parte della pubblica accusa, di uno spazio di tutela dell'onore dell'AGATE – onore da intendersi nei termini di cui all'art. 595 c.p.- sebbene egli, in vita, abbia aderito ad un'organizzazione di uomini (cd. d'onore) il cui scopo programmatico consiste nell'avvalersi *«della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri»* (cfr. art. 416 bis c.p.).

Secondo la prospettazione accusatoria il fondamento della tutela giuridica da accordarsi all'associato mafioso – pur in un contesto nel quale egli abbia effettuato scelte di vita espressive di pseudo-valori (o di dis-valori) – si rinverrebbe nel principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale se è pur vero che in tema di tutela dell'onore al fine di accertare se sia stato lesa il bene protetto deve

farsi riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, *«esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa" (cfr. Cassazione, Sez. 5°, Sentenza n. 19070-dep. 07/05/2015).*

In definitiva, seguendo l'ipotesi accusatoria, al di là delle scelte di vita dell'AGATE, la natura certamente denigratoria delle espressioni utilizzate dal GIACALONE non può che assumere rilevanza penale, poiché in grado, in ogni caso, di violare i limiti invalicabili – riconosciuti ad ogni uomo per il solo fatto di esistere (o di essere esistito) - posti a tutela della dignità umana.

\*\*\*

Poiché ai fini della verifica del reato in contestazione assume comunque rilievo la personalità dell'offeso, si rende necessario ricostruire il profilo delinquenziale dell'AGATE sulla scorta dei provvedimenti giudiziari prodotti dalle parti, dai quali emerge come egli, nel corso della sua vita, divenne l'effettivo ed indiscusso capo del "mandamento" di Mazara del Vallo: mandamento che comprendeva le "famiglie" di Mazara del Vallo, Santa Ninfa, Vita, Salemi e Marsala e che era legato al gruppo dei cosiddetti "corleonesi" facenti capo al famigerato Totò Riina.

L'AGATE nacque a Mazara del Vallo (TP) il 19 maggio 1939.

Si legge nel provvedimento emesso in data 4 maggio 2011 dal Tribunale di Trapani – sezione misure di prevenzione – che l'AGATE già



nei primi anni '60 fu raggiunto dal provvedimento monitorio della diffida di P.S.; in seguito, fu più volte sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S.

Nel corso del tempo egli riportò innumerevoli precedenti penali e di polizia per associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, omicidi, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, traffico di sostanze stupefacenti ed altro, in un crescendo direttamente proporzionale alla sua ascesa nel gotha mafioso che - in poco tempo - da modesto allevatore dedito all'abigeato e al pascolo abusivo, lo portarono a rivestire i panni di facoltoso imprenditore inserito nei settori della produzione e commercializzazione di conglomerati cementizi e di prodotti vinicoli.

Il 9 settembre 1960 fu denunciato in stato di fermo per l'omicidio di tale FIORETTO Emanuele: condannato in primo grado dalla Corte di Assise di Trapani (alla pena di anni 21 di reclusione), fu poi assolto nel giudizio di appello.

Il 22 ottobre 1963 il Tribunale di Trapani emetteva nei suoi confronti ordinanza di custodia precauzionale; nel mese di novembre dello stesso anno, il Tribunale di Trapani lo sottoponeva alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre.

Nel novembre 1968 fu sottoposto a processo per contrabbando di kg. 25.000 di tabacchi: processo conclusosi con sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Marsala (del 10.12.1976) per insufficienza di prove.

Il 7 luglio 1978 il Tribunale di Trapani -sezione misure di prevenzione - gli irrogava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 4 (misura successivamente ridotta ad anni 2 dalla Corte di Appello di Palermo); in ultimo, su rinvio della Corte



di Cassazione, la Corte di Assise di Appello di Palermo dichiarava non farsi luogo alla misura suddetta.

Circa i rapporti con i corleonesi, già nel 1978 l'ormai defunto boss di Riesi, DI CRISTINA Giuseppe, rivelò agli inquirenti che la consorteria mafiosa mazarese costituiva una delle più importanti basi in Sicilia del LEGGIO Luciano e che nella disponibilità dell'AGATE e dei suoi affiliati potevano trovarsi ingenti quantitativi di stupefacenti occultati all'interno di cave di pietra.

Il coinvolgimento in traffici di droga trovò poi riscontro nel procedimento penale a carico di MAFARA Francesco ed altri, a conclusione del quale AGATE Mariano fu condannato alla pena di anni nove di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il preminente ruolo rivestito dall'AGATE in seno a "cosa nostra" venne confermato dalle dichiarazioni rese dal CONTORNO Salvatore, inteso "Totuccio", il quale riferì al G.I. di Palermo che la "famiglia" di Mazara del Vallo aveva come suo capo l'AGATE Mariano, soggetto collegato direttamente ai "corleonesi". Analoghe dichiarazioni furono rese anche dal catanese CALDERONE Antonino e dal palermitano MARINO MANNOIA Francesco.

Ulteriore luce sullo spessore criminale dell'AGATE offrirono le dichiarazioni dei collaboranti catanesi MIANO Roberto e SALA Antonino circa il di lui coinvolgimento in traffici di droga con organizzazioni criminali operanti in Torino, alle quali i due predetti appartenevano.



Numerosi collaboratori di Giustizia indicarono nell'AGATE uno dei componenti della "commissione", l'organo collegiale di cui fanno parte i più importanti esponenti di "cosa nostra".

In data 14 agosto 1980 l'AGATE fu tratto in arresto - unitamente a SANTAPAOLA Benedetto, MANGION Francesco e ROMEO Rosario - dopo essere stato fermato ad un posto di blocco istituito a seguito dell'omicidio consumato il 13 marzo 1980 del Sindaco di Castelvetro LIPARI Vito. In relazione a tali episodi la Corte di Assise di Trapani l'11 giugno 1988 condannò l'AGATE alla pena dell'ergastolo: sentenza che poi fu riformata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo (in data 16.07.1992), pervenendosi alla assoluzione di tutti gli imputati per non aver commesso il fatto.

L'AGATE fu raggiunto da due mandati di cattura in data 15 marzo 1981 e il 17 marzo 1982: il primo perché era ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere; l'altro in relazione ai reati di traffico di stupefacenti. L'AGATE si sottrasse all'esecuzione di tale ultimo provvedimento sino alla data del 1° maggio 1982, quando venne in ultimo catturato.

Il 7 ottobre 1982, durante il periodo di detenzione, venne nuovamente raggiunto da altro provvedimento restrittivo, emesso in data 7 ottobre 1982 dal G.I. di Trapani anche nei confronti di altri coimputati (tra i quali gli uomini d'onore trapanesi PARISI Vito e FERRO Giuseppe): in tale procedimento, nel quale veniva contestato agli imputati di aver minacciato un agente della Polizia Penitenziaria, la Corte di Appello di Palermo (in data 1 luglio 1987) condannò l'AGATE alla pena di anni uno di reclusione.

Il 12 ottobre 1982 la Questura di Trapani lo propose per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, chiedendo anche il sequestro e successiva confisca dei beni.

Il 25 ottobre 1982 i Carabinieri di Trapani lo denunciarono all'A.G., unitamente ad altre 47 persone per associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio e la persona: in relazione a tali episodi, in data 25 luglio 1983 l'AGATE fu condannato alla pena di anni 9 di reclusione ed alla multa di lire 650 milioni (sentenza divenuta irrevocabile il 28 novembre 1985).

Il 30 aprile 1984, durante il periodo di detenzione, gli fu notificata l'ordinanza applicativa della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. (n. 100/1980) per anni tre con l'obbligo di soggiorno nel comune di Monghidoro, poi sostituita, in data 10.11.1989, con con il divieto di soggiorno nelle province di Trapani, Palermo, Agrigento e Catania.

Nel mese di settembre 1984, l'AGATE, venne raggiunto dal mandato di cattura nr. 323/84 emesso dal Tribunale di Palermo a carico di numerosi altri soggetti (procedimento ABBATE Giovanni + 365), tutti responsabili di associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti. In tale ordinanza vennero anche delineate specifiche responsabilità in ordine a gravi delitti tra cui 119 omicidi. Il provvedimento scaturì, innanzitutto, dall'acquisizione di elementi in numerosi procedimenti penali in fase istruttoria, o già definiti, che consentivano di chiarire, nelle linee essenziali, la struttura e l'attività della mafia palermitana e delle altre componenti delinquenziali ad essa collegate. Contribuivano inoltre ad arricchire il contenuto del mandato di cattura le rivelazioni sul fenomeno

mafioso di alcuni personaggi quali CALZETTA Stefano, SINAGRA Vincenzo e BUSCETTA Tommaso.

Nel 1985, al termine d'indagini svolte dal Comando Legione della Guardia di Finanza di Firenze e Palermo, emerse che l'AGATE risultava a capo di una organizzazione dedita alla realizzazione di grossi traffici di stupefacenti a mezzo di natanti di pesca. Più in particolare, il suddetto sodalizio, oltre all'AGATE, avrebbe fatto capo a RISERBATO Antonino, GANCITANO Andrea, SINACORI BURZOTTA Diego, Luca e Giuseppe. Nel corso delle indagini si accertò che il traffico avveniva attraverso il rifornimento della droga da una nave laboratorio, incrociata in acque internazionali nel canale di Sicilia, a bordo della quale si eseguiva la lavorazione della morfina per la trasformazione in eroina.

Il 15 febbraio 1986, mentre era ristretto presso la Casa Circondariale di Palermo, l'AGATE fu raggiunto dal mandato di cattura nr. 143/86 emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Torino poiché imputato - in concorso con BASTONE Giovanni, GIDFFRIDA Carmelo, MIANO Roberto, SALA Antonino e SIOTTI Angelo - nei concorsi in reati di omicidio ed altro. Per tali fatti il G.I. di Torino in data 09.06.1986 ordinava la scarcerazione dell'AGATE per non aver commesso il fatto.

Il 16 dicembre 1987 la Corte di Assise di Trapani condannava l'AGATE alla pena di anni 22 di reclusione in quanto responsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il 10 marzo 1988 l'AGATE Mariano venne deferito dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Trapani per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

In data **11 giugno 1988** la Corte di Assise di Trapani, con sentenza nr. 2/88, condannò l'AGATE alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno di mesi sei, per i reati di concorso in omicidio, detenzione di armi ed altro.

Il **10 dicembre 1990** la Corte di Assise d'Appello di Palermo, con sentenza nr. 91190 R.S. e a parziale riforma della sentenza del 16.12.1987, condannò l'AGATE ad ulteriore mesi sei di reclusione ed alla multa di lire 70 milioni per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..

Il **10 maggio 1991** il Tribunale di Trapani condannò l'AGATE alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

In data **7 agosto 1991** l'Ufficio di Sorveglianza di Trapani, con decreto nr. 20/91 RM.P.S. e nr. 94/91 RO., sottopose l'AGATE alla misura di prevenzione per un periodo di anni tre (applicatagli con riferimento alla sentenza del 18.01.1985).

Il **28 gennaio 1993** l'AGATE venne segnalato all' A.G. dai Carabinieri di Trapani, unitamente ad altre 54 persone, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso; il **9 marzo 1993** venne tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Trapani in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 1187/93 N.C. DDA e nr. 828/1993 RG.GIP emessa dal GIP del Tribunale di Palermo perché ritenuto a vario titolo responsabile dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso.

In data **18 gennaio 1995** nei confronti dell'AGATE fu emesso altro provvedimento restrittivo (G.I.P.-Caltanissetta) poiché indagato - unitamente, tra gli altri, a RIINA Salvatore - dell'omicidio del Giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto (assassinato il 25 dicembre 1983 in Valderice, TP).

Il 6 novembre 1995 la Sezione M.P. del Tribunale di Trapani con decreto nr. 2/1993 gli irrogava la misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S. per anni 5 con obbligo di soggiorno.

Il 31 gennaio 1996 all'AGATE, già detenuto, venne notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa il 29.01.1996 dal G.I.P.-Palermo) nell'ambito della cd. operazione Omega, la quale riguardava anche altri 79 soggetti, tutti gravati da gravi indizi di colpevolezza in ordine a 42 omicidi, nr. 7 tentati omicidi e nr. 3 lupare bianche. Per tali fatti, in data 10 maggio 2000, la Corte di Assise di Trapani condannò l'AGATE alla pena dell'ergastolo (pena confermata in sede di Appello in data 11.10.2002).

Il 30 gennaio 1999 la Corte di Assise di Trapani condannò l'AGATE alla pena di anni 14 di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, sofisticazione vinicola, incendi, danneggiamenti, bancarotta, truffa; falsificazione di monete e altro. Con la predetta sentenza furono condannati anche altri personaggi di notevole levatura delinquenziale quali SPEZIA Nunzio e MESSINA Pasquale (ergastolo), SPEZIA Vincenzo (anni otto di reclusione), TAMBURELLO Giacomo (anni nove di reclusione), URSO Raffaele (anni nove di reclusione), BONAFEDE Leonardo (anni dodici di reclusione), PASSANANTE Alfonso (anni otto e mesi sei di reclusione), AGATE Giovan Battista (anni sette di reclusione), TAMBURELLO Salvatore (anni dodici di reclusione).

Tra il 2002 e il 2004, l'AGATE Mariano, sebbene detenuto e sottoposto al regime carcerario previsto dall'art 41 bis dell'O.P., venne indagato unitamente al figlio AGATE Epifanio in ulteriori indagini per traffico internazionale di sostanze stupefacenti: indagini che, in seguito,

portarono all'esecuzione di varie ordinanze di custodia cautelare in carcere quali quelle relative all'operazione Igres (eseguita nel maggio del 2003) Igres II (eseguita nel novembre del 2003) e Igres III (eseguita nel marzo del 2004).

In data **21 giugno 2003**, il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio emetteva l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di AGATE Mariano, AGATE Epifanio, BASTONE Antonio, BIGIONE Vito, CRIMI Salvatore, D'ANGELO Salvatore, DI MAIO Gianfranco, DI TRAPANI Vincenzo, GANCITANO Dario, GRECO Fabio, GUTTADAURO Giuseppe, MANZO Marco, MICELI Mario Fortunato, MICELI Ivano, MICELI Salvatore e SCIMO' Luigi Fabio, perché ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti (operazione cd. MIRAGE II, nell'ambito del quale di è pervenuti a sequestro in Grecia di 220 kg).

In data **17 novembre 2003**, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo dispose la custodia cautelare nei confronti di AGATE Mariano e di MICELI Salvatore, DRAGO FERRANTE Salvatore, GUTTADAURO Giuseppe, SCIMO' Luigi Fabio, D'ANGELO Salvatore e BIGIONE Vito: tale provvedimento scaturiva da riservati servizi di intercettazione esperiti presso l'abitazione rurale di pertinenza del noto trafficante MICELI Salvatore.

In data **26 maggio 2004** il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria dispose nei confronti del AGATE Mariano altro provvedimento restrittivo, ritenendolo responsabile del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Quest'ultima ordinanza raggiunse anche AGATE Epifania, MICELI Salvatore, DIGIONE Vito, BILARDELLO Nicolò, CRIMI

Salvatore, DI TRAPANI Vincenzo, DUDZINSKI Veronica, FILECCIA Francesco, GANGITANO Dario, GIGLIO Sergio, GRECO Fabio, GUCCIARDI Michele, GUTTADAURO Michele, LEO Rosario Tommaso, MANZO Marco, MICELI Ivano, MICELI Mario Fortunato, PATTI Vincenzo, QUINCI Giovan Battista e SCIMO' Luigi Fabio.

Per tale vicenda l'AGATE venne condannato in primo grado alla pena di anni 13 di reclusione e € 90.000,00 di multa.

\*\*\*

In questo procedimento sono state acquisite le sentenze emesse nei diversi gradi di giudizio nel cd. procedimento Borsellino ter, all'esito del quale l'AGATE fu condannato per il reato di associazione mafiosa (e assolto per quello di strage).

Nella sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta il 9 dicembre 1999 si evidenziava come, seppure non fosse stata raggiunta la prova della posizione di rappresentante di vertice assunta dall'AGATE nella articolazione mafiosa trapanese - circostanza, questa, ritenuta decisiva per escludere un suo coinvolgimento nel reato di strage - doveva ritenersi accertato che egli rivestisse il ruolo di *«rappresentante del "mandamento" di Mazara del Vallo»* (pag. 1173).

Tale conclusione fu condivisa dal giudice di appello, il quale riconobbe il ruolo di preminenza associativa svolto dall'AGATE sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (cfr. capitolo V della sentenza) . Tra questi, vi erano:

- PATTI Antonino, il quale lo indicò come *«colui che sedeva "ad un capo della tavola" rispetto al RIINA che prendeva posto "all'altro capo"»*



- DI CARLO Francesco, il quale ne descrisse *«la grande influenza dell'AGATE, sin dai tempi più remoti e la vicinanza estrema al RIINA – del quale era la vera e propria ombra – sin da quando il capo corleonese non era ancora al vertice di Cosa Nostra. L'appellante, costituiva quindi uno dei pochi “veramente intimi” del RIINA stesso, unitamente al MADONIA Francesco ed al Gambino Giacomo Giuseppe ciononostante, la carica di capo provincia, secondo il DI CARLO, era attribuita al Messina Denaro Francesco»;*
- BRUSCA Giovanni, il quale evidenziò che *«tra RIINA ed AGATE che andavano “oltre la regola” pur essendo formalmente la carica di capo provincia riservata al Messina Denaro Francesco, soggetto dotato di forte personalità, così come il figlio Matteo, e dovendosi pertanto escludere qualsiasi ruolo in commissione regionale all'attuale appellante»*
- SINACORI Vincenzo, il quale lo indicò in colui che *«ricopriva la carica di capo mandamento di Mazara del Vallo indicandolo tra i partecipanti ad una riunione indetta dal RIINA in Castelvetro nell'ottobre del 1991, dove si era concertata la preparazione dell'attentato al dott. Falcone in Roma individuando anche l'On. Martelli tra gli obiettivi di Cosa Nostra. In quel periodo peraltro, il RIINA stesso aveva deciso - sempre secondo il SINACORI - di restringere il gruppo di persone (f.11 del 25-9-97) che dovevano conoscere i progetti criminali dell'associazione formando “una Cosa Nostra abbastanza ristretta” limitata quindi a pochi tra i capi mandamento»;*
- GANCI Calogero, il quale, nel ricordare *«gli stretti rapporti tra RIINA ed AGATE, sottolineava come il capo corleonese fosse aduso*

*trascorrere sovente periodi di villeggiatura in territorio di Mazara del Vallo».*

- Gaspare MUTOLO, il quale ne sottolineò *«il ruolo di rilevanza associativa dell'AGATE che - definito dal LEGGIO sostanzialmente il "leccapiedi di RIINA" -gli aveva confidato quanto di seguito citato espressamente in ordine alle preoccupazioni relative all'esito del maxi processo»*
- GERACI Francesco, il quale ne descrisse *«il ruolo attivo svolto dall'appellante, tra l'altro partecipe di più di una riunione finalizzata a mettere a punto in Roma, attentati in danno di personalità politiche e del mondo giudiziario».*

In definitiva, con le predette sentenze di merito - poi confermate dal giudice di legittimità (sentenza n. 6262/03) - si è pervenuto all'accertamento del ruolo di primissimo piano assunto dall'AGATE nell'ambito dell'associazione mafiosa - e ciò in ragione dei suoi rapporti di particolare contiguità con RIINA e i corleonesi - senza che da ciò potesse però trarsi un suo coinvolgimento delle scelte stragiste (riservate ai soli appartenenti alla commissione regionale).

Inoltre, con sentenza n. 5/00 emessa dalla Corte di Assise di Trapani il 19/5/2000 (cd. processo Omega), l'AGATE venne ritenuto colpevole, oltre che del reato di associazione mafiosa, di ulteriori gravissimi reati, quali:

- l'omicidio premeditato di TADDEO Francesco e il contestuale ferimento di GRECO Antonino (e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto), in relazione ai quali gli fu applicata la pena dell'ergastolo;



- il duplice omicidio premeditato di BUFFA Ernesto e D'AGATI Agostino (e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto), in relazione ai quali gli fu applicata la pena dell'ergastolo;
- l'omicidio premeditato di D'AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco (e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto e di soppressione di cadavere), in relazione ai quali gli fu applicata la pena dell'ergastolo;
- l'omicidio premeditato di D'AMICO Gaetano (e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto);

\*\*\*

Nel corso dell'istruttoria il GIACALONE ha inteso spiegare le ragioni per le quali - a breve distanza dalla morte dell'AGATE - concluse il proprio intervento sul blog definendo il defunto "un gran bel pezzo di merda".

In primo luogo, egli ha rivendicato la propria storia di giornalista specializzato nel seguire la cronaca nera giudiziaria nel territorio della Sicilia Occidentale: storia sviluppatasi nel corso di venti anni di carriera attraverso la collaborazione «con il quotidiano *La Sicilia*, che è quello che mi ha impegnato più degli altri, io ho collaborato con televisioni locali come *Tele Scirocco* o come *Tele Sud*, ho collaborato alla realizzazione di trasmissioni a livello nazionale, ho lavorato con *Blu Notte* di Carlo Lucarelli...» (pag.4).

Quanto alle ragioni che lo avevano indotto a utilizzare l'espressione "gran bel pezzo di merda", il GIACALONE ha rappresentato che essa costituiva una derivazione di altra espressione metaforica utilizzata da Giuseppe Impastato (assassinato il 9 maggio 1978), giornalista noto per le



sue denunce contro le attività di Cosa Nostra: al riguardo, l'imputato ha evidenziato che l'Impastato, nel corso della sua attività di denuncia, più volte aveva stigmatizzato l'associazione mafiosa operante nel territorio di Cinisi con il termine "montagna di merda": *«credo che sia, nella memoria che io ho depositato al Pubblico Ministero c'è il riferimento preciso storico; credo che siamo a metà degli anni '60, fine degli anni '60 mentre a Cinisi c'è in corso una grandissima speculazione edilizia, una speculazione che riguardava anche la costruzione dell'aeroporto di Punta Raisi e lui stampò quella frase su un giornale del quale era direttore. Se guardate il film Cento Passi vedete lui all'indomani della morte del padre trovare tra le carte del padre quella copia di giornale dove c'è scritto la mafia è una montagna di merda»* (pag. 13).

L'imputato ha rappresentato che nel corso della sua vita professionale ha avuto modo di conoscere – anche attraverso la partecipazione ad associazioni impegnate sul piano della lotta alla mafia – i familiari di persone assassinate dalla mafia, instaurando con loro anche rapporti di frequentazione e amicizia.

In questo contesto, il GIACALONE ha sostenuto che con il suo intervento non aveva avuto l'intenzione di *«colpire e diffamare una singola persona come essere umano e come individuo. L'espressione usata, la cui durezza nasce da un'indignazione morale che vuole interpretare e sollecitare quella collettiva contiene piuttosto un giudizio storico e scaturisce da una riflessione sul fenomeno mafioso, una riflessione che si concretizza in un'immagine che, grazie a Peppino Impastato, non appartiene più al ricco campionario delle rabbiose e scomposte offese ma fa oramai parte del patrimonio letterario dichiaratamente e coraggiosamente antimafioso e dell'immaginario collettivo della parte più consapevole della società siciliana e*

*nazionale. L'idea, espressa metaforicamente attraverso l'allusiva citazione di una famosa espressione di una vittima della mafia è che la mafia, penetrando e diffondendosi nel tessuto sociale sporca, insozza la società civile che di essa deve dunque essere ripulita non solo attraverso l'azione giudiziaria ma anche e soprattutto da una forte e diffusa coscienza civica orientata e sollecitata anche da coraggiosi giornalisti e dagli indipendenti organi di stampa in cui essi trovano spazio e possano fare sentire la loro voce» (pag. 36).*

A proposito dell'origine dell'espressione metaforica «montagna di merda», è stato escusso il teste Salvatore Vitale, il quale collaborò con Giuseppe Impastato nel portare avanti l'attività di denuncia contro la mafia.

Il teste ha riferito che fu nelle fasi iniziali di quella militanza in comune che «cominciamo ad avvertire questo tipo di conflittualità siamo nel '66 quando Peppino creò un giornale che si chiama "L'idea", dove il primo articolo era proprio intitolato "La mafia è una montagna di merda"» (pag. 25): con tale metafora, a dire del teste, si era inteso «demolire l'atmosfera di rispetto e di farlo diventare proprio autenticamente quello che era ovvero un delinquente, un assassino, un mascalzone. E' in questo che la definizione di pezzo di merda ha un senso» (pag. 28).

Nel corso degli anni, poi, quella "immagine" fu nuovamente riproposta, fino a divenire uno slogan stampato sulle magliette ed utilizzato dai ragazzi nel corso delle manifestazioni organizzate contro la mafia.

\*\*\*

Ciò premesso, la verifica dell'ipotesi accusatoria esige una breve disamina del delitto di diffamazione.



Gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione sono l'assenza dell'offeso, l'offesa all'altrui reputazione e la comunicazione con più persone.

Quanto al bene giuridico tutelato, nell'elaborare una distinzione tra il delitto di ingiuria (oggi depenalizzato) e quello di diffamazione si è affermato che, posta una nozione unitaria del concetto di "onore", esso deve assumersi nel duplice significato di onore in senso soggettivo e in senso oggettivo. Il primo, nel quale doveva identificarsi il bene giuridico del delitto di ingiuria, costituiva il sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale; l'altro, tutelato dal delitto di diffamazione, consiste nell'offesa alla reputazione di una persona.

Il punto problematico nella delimitazione della ambito di tutela penale da riconoscersi al bene giuridico dell'onore/reputazione è costituito dai suoi rapporti con altri principi di rango costituzionale, quale quello della libera manifestazione del pensiero.

La giurisprudenza, muovendo dal presupposto della (pari) valenza costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero e della tutela dell'onore ha elaborato taluni criteri-condizioni di operatività della scriminante del diritto di informazione.

Sotto questo profilo, con specifico riferimento al diritto di informazione, si è dato rilievo alla verità della notizia (anche putativa, purché il giornalista dia la prova di avere svolto un serio lavoro di verifica delle fonti di informazione), all'utilizzo, nell'esposizione della stessa, di modalità espressive di per sé non offensive (cd. continenza) e, ancora, alla cosiddetta «utilità sociale», cioè l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia.



In presenza di siffatte condizioni, pur a fronte della lesione del bene giuridico protetto, la condotta offensiva deve ritenersi giustificata nell'ottica della prevalenza del diritto di cronaca.

In definitiva, il diritto a preservare la propria reputazione non gode di protezione assoluta, dovendosi ritenere la *divulgabilità* dei fatti disonoranti, laddove la conoscenza di tali fatti risponda ad «utilità sociale»: utilità sociale da riconoscersi nel consapevole esercizio, da parte dei cittadini, dei loro diritti civili, economici, politici ed etico-sociali, il quale verrebbe compromesso se fosse vietata la diffusione di notizie giornalistiche (vere ma) in grado di pregiudicare la reputazione di taluno.

Nel caso in esame, stante la natura valutativa (e certamente denigratoria) delle espressioni utilizzate dal GIACALONE, viene in rilievo essenzialmente il confronto tra il bene-reputazione e il diritto di critica, quest'ultimo da intendersi species del più ampio "genus" del diritto di manifestare il proprio pensiero e del diritto di informare.

Il diritto di critica, nelle sue più varie articolazioni (ossia di critica politica, giudiziaria, scientifica, sportiva etc.), è anch'esso espressione della libertà di manifestazione del proprio pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Esso, inteso come libertà di ciascuno di esprimere un giudizio o un'opinione personale dell'autore, non può che avere natura soggettiva.

In materia, deve condividersi l'affermazione secondo cui *«non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero; pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione*

*altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore* (Cassazione civile, sez. 3°, Sentenza n. 4545 del 22/03/2012).

Sotto questo profilo, pur non essendo estraneo al diritto di critica il limite della verità – il quale in tale ambito attiene essenzialmente alla premessa in fatto piuttosto che al consequenziale giudizio (offensivo) - valore centrale e immanente deve riconoscersi a quello della continenza, giacché la libertà di manifestare il proprio pensiero non può comunque costituire una mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argomenti ad hominem (Cassazione penale, Sez. V, n. 4938 del 28/10/2010 n. 4938).

Al riguardo, si è affermato che l'esercizio del diritto di critica, pur non potendo essere totalmente obiettivo e pur potendosi manifestare anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è comunque condizionato, al pari del diritto di cronaca, *«dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira»* (Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015).

Con specifico riferimento al limite della continenza formale, in tema di diritto di critica si è affermato che tale requisito è attenuato dalla necessità, a esso connaturata, di esprimere le proprie opinioni e la propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni astrattamente offensive e

soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite. In ogni caso, però, pur richiedendosi un bilanciamento dell'interesse che si assume lesa con quello che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantito (cfr. in tali sensi Cass. 22 gennaio 1996 n. 465), non può comunque legittimarsi un esercizio del diritto di critica del tutto libero e del tutto svincolato dal doveroso rispetto della logica e delle fondamentali regole del vivere civile.

Se, da un lato, il contesto nel quale la condotta diffamatoria si colloca può e deve essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica (Cassazione penale, Sez. V, n. 28685 del 05/06/2013), dall'altro va considerato che non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale.

Va, infatti, ricordato che il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (Cassazione penale Sez. 5, n. 29730 del 4.5.2010, imp. Andreotti, Rv. 247966).

Il riconoscimento del diritto di critica tollera in altre parole giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce; ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata (Sez. V, n. 15060 del 23/02/2011).



Parimenti significativo in tema di diritto di critica è il limite dell'interesse pubblico, venendo anche qui in rilievo – così come con riferimento al diritto di cronaca – l'esigenza che la libera manifestazione di giudizio attenga a fatti, persone, situazioni rispetto alle quali sussiste un rilevante interesse collettivo alla formazione di una opinione consapevole e pluralistica dei consociati.

\*\*\*

Poste tali sintetiche premesse, la necessità di verificare il contesto in cui furono pronunciate le espressioni offensive esige che si dia conto in primo luogo del contenuto integrale di quanto scrisse il GIACALONE ai danni della reputazione dell'AGATE (all'indomani della sua morte).

### **DON MARIANO AGATE È ARRIVATO AL CAPOLINEA**

Una storia lunga, piena di sangue, di morti ammazzati, di tritolo che lui faceva partire dalla sua azienda e mandava in giro per l'Italia.

Mariano AGATE, mazarese, classe 1939, stavolta al "capolinea" della vita è arrivato lui. Capo mafia indiscusso dopo avere fatto sì che tanta gente arrivasse al capolinea della vita, adesso è toccato a lui, anche se le circostanze sono state diverse. Gli altri non avevano alcun presupposto per morire, come invece è toccato a lui, ucciso da un male incurabile, "gli altri" stavano bene in salute, molti erano anche giovani, e ben messi, o ancora professionisti, magistrati, poliziotti, carabinieri, giornalisti, che facevano il loro dovere, ecco questa voglia di fare bene dava fastidio a don Mariano che nella maggior parte dei casi contribuiva a fare pronunciare, quando nella maggior parte dei casi non era lui a decidere, sentenze di morte inappellabili. Da qualche settimana aveva lasciato il carcere dove scontava ergastoli don Mariano AGATE, è morto da boss, intubato, e con le flebo della chemio, ma è morto da boss, di morte naturale, se si può dire nonostante la malattia, e nel suo letto. Ciaccinu arrivau a stazione disse un giorno del novembre 1982 passeggiando per i corridoi del carcere di Trapani dando l'annuncio che era stato deciso di uccidere un magistrato della Procura, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, ammazzato poche settimane dopo, nel gennaio del 1983. "Dici a chiddu vis tutu di bianco e ca varva che la finisce di rire minchiate" rivolto un giorno del 1988 ad un operatore tv che lo stava filmando durante un processo a Trapani, quello che non doveva dire più minchiate doveva essere Mauro Rostagno, allora giornalista a Rtc e che seguiva quel processo, quello per il delitto di un sindaco, Vito Lipari di Castelvetro, e dove Mariano AGATE era imputato. Rostagno poche settimane ancora e fu ucciso. Proprio oggi si è tenuta l'ennesima udienza del processo in corso per il suo delitto e la compagna di un boss mafioso di Campobello di Mazara, Natale L'Ala, la signora Giacoma Filippello è venuta oggi a ricordare in aula, citata come teste, che Rostagno dava

tanto fastidio alla mafia. E Mariano AGATE era ed è rimasto il vertice di questa mafia, e come ha lasciato scritto un pentito tra le pagine delle sue confessioni, se AGATE fosse stato libero, a lui e non a Matteo Messina Denaro toccava il comando della Trapani (inc) il commercialista di Totò Riina e Totò Riina da latitante era sotto la protezione di Mariano AGATE, stava nella sua Mazara, convocava i summit nell'impresa di calcestruzzo di proprietà degli AGATE, Mariano e suo fratello Giovan Battista. Mariano AGATE il boss che negli anni 70 fonda la Stella d'Oriente una società di import ed export, doveva occuparsi di prodotti ittici e invece gestiva traffici illeciti. Primi affari il contrabbando di sigarette, poi la droga, le raffinerie di droga, gli appalti, la politica. Un continuo salire, sino ad arrivare alle stragi, a quelle del 1992 prima e poi a quelle del 1993. Lui dal carcere ha continuato a comandare la mafia, riusciva a bucare il 41 bis, aiutò i boss a gestire un maxi traffico di cocaina dalla Colombia, lui dal carcere firmò un patto con la ndragheta. Una storia lunga, piena di sangue, di morti ammazzati, di tritolo che lui faceva partire dalla sua azienda e mandava in giro per l'Italia. Decideva delitti e stragi e poi mas carriava. Uccideva una seconda volta, una terza volta, le sue vittime. A proposito di Mauro Rostagno quando alcuni gregari gli chiesero perché fosse stato ucciso, lui rispose che "era una questione di corna" e per anni il delitto di Mauro Rostagno è stato una questione di corna, ancora oggi che si sta svolgendo il processo contro due conclamati mafiosi. Le stragi dove furono uccisi Falcone, Borsellino, quelle di Roma, Milano e Firenze, portano la sua firma, così come le guerre di mafia più violente tra Trapani e Palermo. Oggi bisogna dire che la sua morte toglie alla Sicilia la presenza di "un gran bel pezzo di merda"

\*\*\*

La peculiarità del caso concreto consiste in primo luogo nel valutare se il principio richiamato in premessa - espresso più volte dalla Corte di Cassazione - secondo il quale esiste un nucleo inviolabile di "dignità umana" da riconoscersi a ogni uomo e in grado di essere comunque pregiudicato da espressioni chiaramente denigratorie, trovi comunque un limite in situazioni, come quelle in esame, nelle quali il destinatario dell'offesa adotti comportamenti e stili di vita certamente riprovevoli secondo un criterio di media convenzionale.

A parere di questo Giudice, le scelte di vita dell'individuo - per quanto possano ritenersi riprovevoli in un determinato momento storico - non autorizzano l'adozione di espressioni certamente denigratorie nei suoi confronti, e ciò in quanto il valore della dignità umana costituisce una componente insopprimibile di ogni persona. Del resto, concludere diversamente significherebbe riconoscere che l'ordinamento, in taluni casi di volta in volta da individuare, non riconosca al singolo individuo alcuna



dignità, con il rischio che nei confronti di quell'individuo - sul presupposto dell'assenza o della perdita di un bene giuridico da tutelare - si ritengano autorizzati comportamenti in spregio dei più elementari ed inviolabili diritti della persona.

Sotto questo profilo, non può che condividersi l'osservazione formulata in materia dal Giudice di Legittimità, secondo la quale *«sarebbe un inaccettabile paradosso se la critica, svolta in nome della difesa della dignità umana, trasmodasse in violazione della personale dignità del destinatario della critica medesima»* (Cassazione penale, sez. V - sentenza 8 gennaio 2010, n. 19449).

Ciò posto, però, l'analisi deve spostarsi sul piano della accertamento della violazione da parte del GIACALONE dei limiti insiti al diritto di critica.

Al riguardo, occorre considerare che la tipica metodologia mafiosa - l'elemento specializzante del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - consiste nella forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. È noto, poi, che la consorterìa mafiosa deve potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione in quanto tale, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Quest'ultima rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione, con la conseguenza che l'associazione deve aver conseguito in concreto, nell'ambiente circostante nel quale opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano

avvantaggiati in modo effettivo, al fine di realizzare il loro programma criminoso.

La violenza e la minaccia, quindi, pur rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un suo accessorio eventuale, o meglio latente, ben potendo questa derivare dalla semplice esistenza o notorietà del vincolo associativo. Le condotte violente, in definitiva, non costituiscono modalità esclusive e inevitabili con le quali deve puntualmente manifestarsi l'azione mafiosa, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi indotti nella popolazione costituiscono - più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione - la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti - anche simbolici ed indiretti - sia accreditata come temibile, effettivo ed "autorevole" centro di potere.

Con riferimento specifico alla condizione di "omertà" di cui si avvale la consorceria mafiosa, è in definitiva pacifico - alla luce dell'esperienza giudiziaria - che la capacità d'imporsi del sodalizio criminoso è correlata anche al *consenso sociale* che essa è in grado di acquisire nella popolazione, il quale non è soltanto frutto diretto della forza di intimidazione, potendo costituire l'effetto della capacità dell'associazione di far fronte alle esigenze (anche economiche) della comunità territoriale. Sotto questo profilo, è insita alle dinamiche associative la volontà di conquistare il consenso della popolazione - anche attraverso attività lecite - allo scopo di creare un contesto ambientale in grado di rendere più "sicuri" i risultati delle operazioni criminali.

Sotto quest'ultimo profilo, è d'intuitiva evidenza come il "sistema di (dis)valori" di cui si dota la consorceria mafiosa (quali, ad esempio: pseudo-



onore; pseudo-dignità; rispetto; solidarietà; assistenza ai familiari degli associati)- in taluni casi frutto della rielaborazione in chiave criminale di valori generalmente condivisi - costituisce (anche) lo strumento attraverso il quale l'associazione realizza lo scopo di penetrare all'interno di una data comunità territoriale, carpendone "l'apprezzamento" dei suoi membri e in tal modo assicurandosi un franteso atteggiamento di solidarietà.

\*\*\*

Ciò posto, allora, occorre chiedersi se, così come prospettato dalla Difesa, le espressioni *denigratorie* oggetto di contestazione rispondano comunque a una logica di interesse pubblico.

A parere di questo Giudice, la peculiarità del caso in esame è da ravvisare nella circostanza che l'intervento scritto del GIACALONE imponeva al lettore di confrontarsi con il sistema pseudo-valoriale proposto dall'associazione di cui era parte l'AGATE, in un contesto ambientale nel quale la confusione (o apparente coincidenza) tra valori e dis-valori costituisce un obiettivo preciso del sodalizio criminoso: obiettivo, questo, da realizzarsi anche attraverso la mistificazione di concetti/nozioni/atteggiamenti generalmente condivisi dalla comunità e la cui finalità ultima è quella di rinforzare gli spazi di efficienza dell'associazione criminale nel territorio in cui opera.

In questo contesto, l'utilizzo di espressioni come quelle impiegate dal GIACALONE ("*gran bel pezzo di merda*") costituisce uno strumento retorico in grado di provocare nel lettore un senso di *straniamento* che lo interroga sulla validità delle prospettive tradizionali, e ciò allo scopo di sollecitarlo ad una nuova consapevolezza sulla necessità di sradicare ogni ambiguità nella scelta tra contrapposti (seppure artatamente confondibili) sistemi valoriali.



Del resto, nel contesto sociale in cui operava il GIACALONE, l'artificio retorico-denigratorio da lui utilizzato - proprio per la sua appartenenza ad un registro linguistico "basso" - appare quello più efficace a innescare un percorso di consapevolezza in un più elevato numero di persone, poiché in grado di produrre i suoi effetti anche (e soprattutto) in coloro che, per intrinseci limiti culturali, si trovano più esposti al rischio di confusione tra valori e dis-valori: rischio che, come già chiarito, costituisce l'effetto di una precisa strategia dell'associazione mafiosa.

Sotto questo profilo, ove si consideri che l'espressione denigratoria utilizzata dal GIACALONE costituì il momento di chiusura del suo intervento scritto - intervento nel quale era descritta sinteticamente la vita criminale e associativa dell'AGATE - non può dubitarsi circa la non gratuità dell'offesa e l'interesse pubblico che sottendeva la sua condotta.

E invero, il GIACALONE non inserì l'espressione offensiva in un contesto isolato e gratuito, ma egli ebbe cura, attraverso la descrizione delle scelte di vita (criminali) del defunto, di creare nel lettore una stretta correlazione tra tali espressioni e la necessità di liberarsi da ogni residua ambiguità - anche soltanto inconscia o latente - nel confrontarsi con la pericolosità dell'associazione mafiosa di cui l'AGATE fu uno dei massimi rappresentati.

Tali conclusioni non sono influenzate dalla circostanza che il GIACALONE pronunciò quelle espressioni subito dopo il decesso dell'AGATE: all'opposto, tale circostanza temporale accresce la valenza utilitaristica della condotta del GIACALONE, essendo pacifico che la morte di un individuo costituisca il momento in cui con maggiore forza s'impone in coloro che lo conoscevano - anche soltanto nella sua immagine pubblica - un bisogno di confrontarsi con le scelte di vita



(proprie e) del defunto, e ciò eventualmente in una chiave di ripensamento del proprio approccio al fenomeno mafioso.

In definitiva, deve ritenersi che l'utilizzo da parte del GIACALONE dell'espressione «*un gran bel pezzo di merda*» riferita all'AGATE - considerando il contenuto complessivo dell'intervento e il contesto temporale in cui tale espressione fu pronunciata - non costituisca una violazione dei limiti posti dall'ordinamento all'esercizio del diritto di critica.

Per queste ragioni, nei confronti del GIACALONE deve pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

**P.Q.M.**

visti gli articoli rubricati, 51 c.p. 21 Cost., 530 c. 1 e 3 prima pt. c.p.p.

**ASSOLVE**

Gaspere GIACALONE dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato essendo stato commesso in presenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica.

Trapani, 7 giugno 2016

Il Giudice Monocratico

Gianluigi Visco



**TRIBUNALE DI TRAPANI**  
Depositato il 13 GIUGNO 2016  
0251  
IL CANCELLIERE  
Giuseppa Villaggio

